



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 aprile 2011 (20.04)
(OR. en)**

**8753/1/11
REV 1**

**PE 164
INST 195**

NOTA

della:	presidenza
alle:	delegazioni
Oggetto:	Intesa comune - Atti delegati

Si allega per le delegazioni il testo sull'intesa comune approvato il 3 marzo 2011 dalla conferenza dei presidenti del Parlamento europeo.

Intesa comune

I. Campo d'applicazione e principi generali

1. Tenendo conto degli impegni menzionati dalla Commissione nella comunicazione del 9 dicembre 2009, la presente intesa comune prende le mosse da tale comunicazione per razionalizzare la prassi stabilita nel frattempo dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Essa stabilisce le disposizioni pratiche e le precisazioni e preferenze concordate applicabili alle deleghe di potere legislativo ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui ciascun atto legislativo che effettua una delega (qui di seguito "atto di base") delimita esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega stessa.
2. Nell'esercizio dei rispettivi poteri e conformemente alle procedure stabilite dal TFUE, le tre istituzioni cooperano durante l'intera procedura ai fini di un esercizio corretto del potere delegato e di un controllo efficace di tale potere da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine instaurano gli opportuni contatti a livello amministrativo.
3. Le istituzioni interessate, a seconda della procedura di adozione dell'atto di base, si impegnano a tener conto per quanto possibile delle formule standard allegate alla presente intesa comune nel proporre o effettuare deleghe di potere ai sensi dell'articolo 290 del TFUE.

II. Consultazioni nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati

4. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, la Commissione garantisce una trasmissione contemporanea, corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio e svolge adeguate consultazioni in piena trasparenza e con largo anticipo, anche presso esperti. Il Parlamento europeo e il Consiglio indicano alla Commissione le proprie rispettive caselle di posta elettronica funzionali da utilizzare per la trasmissione di documenti relativi a tali consultazioni.

III. Disposizioni in materia di trasmissione di documenti e calcolo dei periodi di tempo

5. Mediante un meccanismo appropriato la Commissione trasmette ufficialmente gli atti delegati al Parlamento europeo e al Consiglio. Ai documenti classificati si applicano procedure amministrative interne decise da ciascuna istituzione onde offrire tutte le garanzie necessarie.
6. Per garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio siano in grado di esercitare i diritti previsti dall'articolo 290 del TFUE entro le scadenze stabilite in ciascun atto di base, la Commissione non trasmette alcun atto delegato nei seguenti periodi:
 - dal 22 dicembre al 6 gennaio;
 - dal 15 luglio al 20 agosto.

Queste restrizioni si applicano solo quando il termine per l'opposizione è basato sul paragrafo 10.

Queste restrizioni non si applicano agli atti delegati adottati con procedura d'urgenza, come previsto nella parte VI della presente intesa comune. Nel caso di un atto delegato adottato con procedura d'urgenza in questi periodi, il termine per l'opposizione indicato nell'atto di base decorre solo alla fine del periodo.

Le tre istituzioni approvano entro il 1° ottobre 2013 una disposizione per la notifica degli atti delegati durante le elezioni europee del 2014.

7. Il termine per sollevare obiezioni decorre dal momento in cui sono pervenute al Parlamento europeo e al Consiglio le versioni dell'atto delegato in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

IV. Durata della delega

8. L'atto di base può autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati per un periodo determinato o indeterminato.

9. Qualora sia previsto un periodo determinato, l'atto di base dovrebbe prevedere in linea di massima che la delega di potere sia tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre nove mesi prima della scadenza di ciascun periodo. Il presente paragrafo lascia impregiudicato il diritto di revoca del Parlamento europeo e del Consiglio.

V. Termini per l'opposizione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio

10. Fatta salva la procedura d'urgenza, il termine per l'opposizione definito caso per caso in ciascun atto di base dovrebbe in linea di massima essere al minimo di due mesi, prorogabile di altri due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
11. Tuttavia, l'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono opporsi.

VI. Procedura d'urgenza

12. La procedura d'urgenza dovrebbe essere riservata a casi eccezionali, come le questioni di sicurezza, la protezione della salute e della sicurezza, o le relazioni esterne, comprese le crisi umanitarie. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero giustificare la scelta della procedura d'urgenza nell'atto di base. L'atto di base specifica i casi in cui si ricorre alla procedura d'urgenza.
13. La Commissione si impegna a informare puntualmente il Parlamento europeo e il Consiglio della possibilità che un atto delegato sia adottato con procedura d'urgenza. Non appena la Commissione prevede una tale possibilità, ne avverte informalmente i segretariati del Parlamento europeo e del Consiglio tramite le caselle di posta elettronica funzionali di cui al paragrafo 4.

14. Un atto delegato adottato con procedura d'urgenza entra in vigore immediatamente e resta d'applicazione fintanto che non venga mossa alcuna obiezione entro il termine indicato nell'atto di base. In caso di opposizione, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
15. Nel notificare un atto delegato con procedura d'urgenza al Parlamento e al Consiglio, la Commissione illustra i motivi del ricorso a tale procedura.

VII. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

16. Gli atti delegati sono pubblicati nella serie L della *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* solo allo scadere del termine per l'opposizione, ad eccezione del precedente paragrafo 11. Gli atti delegati adottati con procedura d'urgenza sono pubblicati immediatamente.
17. Fatto salvo l'articolo 279 del TFUE, le decisioni del Parlamento europeo o del Consiglio di revocare una delega, di sollevare obiezioni a un atto delegato adottato con procedura d'urgenza o di opporsi al tacito rinnovo di una delega di potere sono parimenti pubblicate nella serie L della *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*. La decisione di revoca entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.
18. La Commissione pubblica parimenti nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* le decisioni che abrogano gli atti delegati adottati con procedura d'urgenza.

VIII. Scambio reciproco di informazioni, in particolare in caso di revoca

19. Quando esercitano i propri diritti applicando le condizioni stabilite nell'atto di base, il Parlamento europeo e il Consiglio si informano reciprocamente e informano la Commissione.

20. Quando avvia una procedura che potrebbe portare alla revoca di una delega, il Parlamento europeo o il Consiglio informa le altre due istituzioni al più tardi un mese prima di prendere la decisione di revoca.

FORMULE STANDARD

Considerando:

Al fine di [obiettivo], dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a [contenuto e portata]. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti.

Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo(i) relativo(i) alla delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo A riguardo a [contenuto e portata].

Comma supplementare da aggiungere in caso di applicazione della procedura d'urgenza:

Qualora, in caso di [contenuto e portata], motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo B si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

Articolo A
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. [durata]

Ipotesi 1:

La delega di potere di cui all'articolo [agli articoli] ... è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal*.

Ipotesi 2:

La delega di potere di cui all'articolo [agli articoli] ... è conferita alla Commissione per un periodo di X anni a decorrere dal*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di X anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Ipotesi 3:

La delega di potere di cui all'articolo [agli articoli] ... è conferita alla Commissione per un periodo di X anni a decorrere dal*.

(*) Data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dal legislatore.

3. La delega di potere di cui all'articolo [agli articoli] ... può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo [degli articoli]... entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo supplementare da aggiungere in caso di procedura d'urgenza:

Articolo B

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo A, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.